


Publicato il 09/06/2025

N. 00175 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 00494/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina, Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Sicilia, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. [REDACTED]/2025, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] 2025 il Cons. [REDACTED]
[REDACTED] e udito l'avvocato dello Stato come specificato nel verbale;

Il Collegio osserva che nell'ambito dei procedimenti disciplinari l'Amministrazione è titolare di un potere tecnico-discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo se non a fronte di determinazioni manifestamente abnormi, contraddittorie o irrazionali.

Nella circostanza, le doglianze con le quali si lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria ed eccesso di potere non sembrano, a un primo e sommario esame giustificato dalle esigenze di celerità proprie del rito cautelare e salva migliore e diversa valutazione nel merito, contraddistinte da una ragionevole probabilità di accoglimento.

A differente conclusione deve, invece, pervenirsi in relazione al primo motivo di ricorso censurante il mancato rispetto della tempistica prevista dalla legge per l'avvio del procedimento disciplinare.

Ed invero, sia l'art. 1393, sia l'art. 1398 del D.Lgs. n. 66/2010 impongono l'instaurazione o la ripresa del procedimento disciplinare *"senza ritardo"*.

Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. II, Sent., 07/03/2023, n. 2374), se la regola della immediatezza - o, comunque, della tempestività - della contestazione in sede disciplinare deve essere intesa in senso relativo, tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e la valutazione dei fatti contestati, tuttavia ciò implica che il ritardo deve trovare una sua specifica giustificazione con riferimento alla particolare situazione accertata o alla particolare complessità delle eventuali necessarie acquisizioni istruttorie (cfr. Cons. Stato sez. II 6 giugno 2022 n. 4608;

sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4535).

Il legislatore ha quindi inteso dettare la regola secondo cui la contestazione dell'infrazione deve avvenire in un tempo ragionevole e proporzionato all'incidenza e all'eco del fatto e alla necessità di indagini preliminari, al fine di contemperare, da una parte, l'esigenza dell'amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento del militare sotto il profilo disciplinare, dall'altra, quella di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa (Cons. Stato, sez. II, 12 novembre 2018, n. 1670).

Con riguardo al caso in esame, il T.A.R. ha ritenuto la censura infondata poiché sarebbe applicabile l'art. 1398 co. 1 *bis* D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, secondo cui *"Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione"*.

Tuttavia, anche a voler condividere l'applicabilità della richiamata disposizione normativa, sembrerebbe censurabile sul piano della tempistica l'avvio del procedimento disciplinare nella circostanza culminato con l'adozione della sanzione impugnata.

Il fatto ritenuto disciplinarmente rilevante, infatti, risale al primo gennaio 2019 ed era noto all'Arma dei Carabinieri sin dal 5 marzo 2021, allorché il Nucleo Operativo e Radiomobile ~~██████████~~ ha trasmesso l'informativa di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nell'ambito di un più ampio procedimento penale a carico di altri indagati.

Sennonché, l'avvio del procedimento disciplinare è stato disposto nei confronti dell'appellante soltanto in data 23 aprile 2024. Il che già non sembra coerente con l'esigenza di procedere senza ritardo, tanto più che per i medesimi fatti, ritenuti meritevoli di sanzione disciplinare con la consegna di rigore per 2 giorni,

l'appellante era stato destinatario del trasferimento d'autorità ad altra Stazione dei Carabinieri con provvedimento assunto al prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] 2022.

Non può, dunque, negarsi che l'Amministrazione sapesse da tempo del fatto ritenuto disciplinarmente rilevante prima della conclusione del procedimento penale.

Ma appare ancor più rilevante che dopo avere acquisito, in copia conforme all'originale, il 10 gennaio 2024, il decreto di archiviazione delle indagini intraprese nei confronti dell'appellante dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, l'Amministrazione abbia avviato il procedimento disciplinare soltanto in data 23.4.2024, ossia oltre 90 giorni dopo.

Il che, a prescindere dall'applicabilità o meno dell'art. 1393 co. 4 D.Lgs. n. 66/2010, non sembra potersi ritenere condotta conforme al dettato normativo dell'art. 1398 co. 1 *bis* D.Lgs. n. 66/2010 nella parte in cui prescrive l'inizio dell'azione disciplinare "senza ritardo", tenuto conto che si tratta pur sempre di un fatto risalente al primo gennaio 2019 e conosciuto dall'Amministrazione sin dal 5 marzo 2021.

La contestazione, infatti, di un addebito disciplinare per accadimenti risalenti oltre 5 anni prima non sembra possa considerarsi una tempistica idonea a garantire il rispetto del diritto di difesa dell'incolpato.

Il Collegio ritiene, pertanto, sussistente il *fumus boni iuris*, come anche il prospettato *periculum in mora*, tenuto conto dell'attitudine dell'impugnata sanzione disciplinare ad impedire il potenziale accesso ad impieghi di maggior pregio e soddisfazione economica a fronte dell'ormai prossimo pensionamento che avverrà nel mese di luglio 2027.

L'appello cautelare deve, dunque, essere accolto, con conseguente riforma dell'ordinanza gravata e sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Considerata la peculiarità della vicenda in tutti i suoi aspetti, sussistono giustificati

motivi per compensare le spese processuali della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, riforma l'ordinanza appellata e sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Compensa le spese processuali della presente fase cautelare.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante e tutte le persone fisiche menzionate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

- ~~_____~~, Presidente
- ~~_____~~, Consigliere
- ~~_____~~, Consigliere, Estensore
- ~~_____~~, Consigliere
- ~~_____~~, Consigliere

L'ESTENSORE

~~_____~~

IL PRESIDENTE

~~_____~~

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.